

Semplificare l'assistenza – competenze presso la Confederazione

Petizione della commissione Abitare, tempo libero e cultura della sessione delle persone con disabilità 2026

Autrici: Vanessa Grand, Sonja Häslér

Rivendicazione

Affinché le persone con disabilità possano far valere il loro diritto all'autodeterminazione e decidere dove, con chi e come vivere, vanno adottate diverse misure.

1. Assistenza personale quale prestazione federale

La Confederazione sancisce un diritto uniforme a livello nazionale a un budget per l'assistenza commisurato alle esigenze personali e che copra tutti i costi. La gestione può essere centralizzata o coordinata, ma l'assistenza in sé non deve essere pianificata sul piano statale (autodeterminazione).

2. Tutto in uno

Le persone con disabilità dovrebbero avere un unico accesso senza barriere al sistema di assistenza. Il coordinamento tra i fornitori di prestazioni coinvolti spetta alle autorità, che non possono scaricarlo sulle persone che beneficiano dell'assistenza.

3. Fabbisogno di assistenza individuale quale unico criterio

Non devono essere la forma abitativa o di vita, l'età, lo stato civile, l'eventuale attività lucrativa o regolamentazioni cantonali a decidere se e quanta assistenza una persona riceve, bensì sempre e solo l'effettivo fabbisogno di sostegno.

4. Nessuna lacuna nel finanziamento o passaggio di competenza in seguito a cambiamenti di domicilio

Il passaggio da un Cantone o da un Comune a un altro, e cambiamenti a livello di formazione, attività lucrativa, fascia d'età o forma abitativa non devono comportare nuovi ostacoli all'accesso, interruzioni o limitazioni delle prestazioni né un nuovo accertamento del fabbisogno. Il fabbisogno di sostegno constatato una volta deve

continuare a essere finanziato anche in caso di cambiamento di domicilio all'interno dei confini svizzeri.

5. Libera scelta della forma di vita e dell'assistenza

Le persone con disabilità devono poter decidere autonomamente dove, con chi e come vivere, e da chi ricevere sostegno. L'assistenza personale deve consentire la libera organizzazione della propria vita e non può essere sostituita da strutture istituzionali.

6. Finanziamento sufficiente e commisurato al fabbisogno

Il finanziamento deve coprire l'assistenza effettivamente necessaria (compresi i trattamenti medici), inclusi salari, assicurazioni sociali, lavoro notturno, vacanze, perdita di guadagno e spese organizzative secondo il mercato. Qualora il fabbisogno sia accertato, anche il personale specializzato dovrebbe essere retribuito in base alle tariffe del mercato.

Le persone con disabilità non devono di fatto essere costrette a finanziare con mezzi propri il fabbisogno di assistenza o ad avvalersi di un servizio esterno (Spitex) che limiterebbe l'autodeterminazione nella vita quotidiana obbligandole ad adattarsi agli orari di lavoro di tale servizio.

Deve essere il fabbisogno di sostegno accertato individualmente a determinare la portata e l'organizzazione dell'assistenza personale.

Il diritto deve sussistere oltre i limiti di singole assicurazioni sociali e, in particolare, non deve concludersi con il raggiungimento dell'età AVS o dipendere dal rispetto delle condizioni dell'attuale contributo per l'assistenza dell'Al. Le prestazioni dell'assegno per grandi invalidi non dovrebbero essere incluse nel calcolo, bensì essere a disposizione per spese dovute alla disabilità al di fuori dell'assistenza personale.

Il sistema dell'assistenza personale deve garantire una soluzione sostitutiva rapida in caso di malattia, infortunio o assenza imprevista di una o un assistente. Il finanziamento deve coprire i costi supplementari temporanei affinché nessuna persona con disabilità venga privata di un aiuto essenziale per la sua salute, la sua sicurezza o la sua autonomia.

7. Stessi diritti a livello federale

Le persone con disabilità devono avere gli stessi diritti all'assistenza personale in tutta la Svizzera. Il luogo di domicilio non deve essere decisivo in termini di qualità di vita, autodeterminazione e partecipazione sociale.

8. Coinvolgimento delle persone con disabilità

Le modalità dell'assistenza personale non possono essere decise esclusivamente dall'amministrazione, dalla politica o dai fornitori di prestazioni. L'esperienza e le competenze delle persone che ne dipendono devono fungere da base del sistema. Le persone con disabilità e le loro organizzazioni vanno quindi coinvolte efficacemente sin dall'inizio nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione.

L'art. 19 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità garantisce il diritto a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità. L'assistenza personale è esplicitamente una delle forme di sostegno menzionate. L'autodeterminazione non può dipendere dal luogo di domicilio.

Motivazione

Le persone con disabilità hanno il diritto all'autodeterminazione, e di decidere liberamente dove, come e con chi vivere. Questo diritto, sancito dall'art. 19 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, comprende anche l'accesso all'assistenza personale onde consentire una vita al di fuori di un istituto.

Con assistenza personale si intende un sostegno incentrato sulle persone ai sensi dell'art. 19 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell'osservazione generale n. 5: le persone con disabilità decidono autonomamente chi le aiuta, quando, dove, come e perché. La portata e il finanziamento dipendono dal fabbisogno individuale. La persona in questione mantiene il pieno controllo sull'organizzazione e sullo svolgimento del sostegno.

In Svizzera, oggi non c'è un sistema uniforme di assistenza personale. Il contributo per l'assistenza dell'assicurazione invalidità è uno strumento importante, ma è vincolato a determinate condizioni e non copre tutti i fabbisogni di sostegno. Non tutte le persone con disabilità, inoltre, vi hanno accesso. Parallelamente, esistono prestazioni cantonali e altri sistemi di finanziamento legate al diritto delle assicurazioni sociali e allo stato sociale.

Per le persone con disabilità, tutto ciò comporta diritti differenti, competenze complicate e notevoli oneri amministrativi. L'accesso al sostegno può dipendere dal luogo/Cantone di domicilio, dalla forma abitativa, dall'età, dallo stato civile o dal sistema di prestazioni competente. Un cambio di domicilio o il passaggio da una fase di vita a un'altra può rendere necessari nuovi accertamenti, e generare incertezza, lacune nel finanziamento o riduzioni delle prestazioni.

L'attuale disciplinamento delle competenze e del finanziamento va adeguato in modo da creare un diritto all'assistenza personale unitario e legato al diritto federale, e da garantirne il finanziamento. Se a tale scopo fosse necessaria una modifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni sancita dalla Costituzione federale, occorre procedere in tal senso.

Ciò consentirebbe alle dirette e ai diretti interessati di ricevere sostegno da un'unica fonte ed eviterebbe che la fruizione dipenda da una forma abitativa istituzionale. L'attuale dispersione tra Confederazione, Cantoni e molteplici sistemi di prestazioni deve essere superata per prevenire interruzioni, doppioni e lacune nella presa a carico. L'obiettivo è un sistema unitario, trasparente e senza barriere che ponga al centro l'effettivo fabbisogno.

Retroscena

Ratificando la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, la Svizzera ha riconosciuto il diritto delle persone con disabilità a una vita autodeterminata e alla partecipazione alla società. L'art. 19 è fondamentale: le persone con disabilità hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio luogo di residenza, e dove, con chi e come vivere.

Uno strumento importante per l'attuazione di questo diritto è l'assistenza personale, la quale è chiamata a evitare l'istituzionalizzazione e a consentire una vita in seno alla comunità.

L'assistenza personale non è una prestazione supplementare facoltativa, è una condizione essenziale affinché le persone con disabilità possano vivere, lavorare, imparare, instaurare relazioni e partecipare alla vita sociale in modo autodeterminato.

L'attuale contributo per l'assistenza dell'AI è un passo importante, ma non basta. La stessa Confederazione riconosce che esso rafforza l'autodeterminazione e l'autonomia, ma al tempo stesso sussistono ostacoli all'accesso e limitazioni dovute al sistema.

Base giuridica

In Svizzera, le prestazioni di assistenza non sono disciplinate uniformemente. Il contributo per l'assistenza dell'AI è un'importante base nel quadro del diritto delle assicurazioni sociali a livello federale, ma l'organizzazione dell'assistenza avviene in un sistema frammentato che coinvolge più piani statali e ambiti giuridici.

Oltre all'AI, anche i Cantoni rivestono un ruolo centrale, per esempio nel quadro dell'aiuto alle persone con disabilità e del finanziamento di prestazioni di sostegno. Le prestazioni di assistenza vengono quindi erogate sulla base di un'interazione tra diritto delle assicurazioni sociali, diritto cantonale e altre regolamentazioni dello stato sociale.

Questa frammentazione genera un disciplinamento differente dell'accesso, della portata e dell'organizzazione dell'assistenza a seconda del sistema di prestazioni, senza che riesca a imporsi un sistema complessivo coerente. Tutto ciò viola l'art. 19 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, che esige un accesso paritario alle prestazioni di sostegno per una vita autodeterminata nella comunità.

L'assistenza personale deve essere a disposizione di tutte le persone con disabilità secondo il loro fabbisogno. L'accesso non deve dipendere dalla gravità della disabilità, dal luogo di domicilio, dall'età, dallo stato civile, dal grado di capacità giuridica, dalla forma abitativa o dal sistema di prestazioni competente. Deve fare stato solo il fabbisogno di assistenza accertato individualmente.